

TRIBUNALE DI RAGUSA

R. V.G. N. 1561/2016

Il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi,

vista la richiesta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter, L. 3/2012;

vista la documentazione allegata alla domanda;

vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dot.ssa Raffaella D'Angelo e l'attestazione di veridicità dei dati contenuti nella proposta;

esaminati i documenti allegati alla relazione;

rilevato che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità;

rilevato infatti che trattasi di soggetti - imprenditori agricoli - non assoggettabili alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e che inoltre non hanno mai fatto ricorso alle procedure di cui alla L. 3/2012 in precedenza;

rilevato che sussiste un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dei debitori e il loro patrimonio prontamente liquidabile e la definitiva incapacità di adempiere - allo stato - regolarmente alle predette obbligazioni;

rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, commi 2 e 3 e 14 ter della L. 3/2012;

verificata sommariamente l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, in base alla documentazione versata in atti;

P.Q.M.

nomina liquidatore la dott.ssa Francesca Mazzola;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e all'iscrizione al PRA a cura del liquidatore, in quanto il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati;



ordina il rilascio dei beni facenti capo al patrimonio di liquidazione ai sensi dell'art. 14 comma 2, lett. e) e la consegna dei beni mobili registrati, con procedimento che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

avverte che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. 3/2012 comma 3, deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

avverte che la procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies*, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

assegna al liquidatore i compiti elencati all'art. 14 *sexies* e ss. Della L. 3/20123.

Si comunichi al nominato liquidatore, dott.ssa Francesca Mazzola per l'accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto e alla professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi, dott.ssa Raffaella D'Angelo.

Ragusa, 27/10/2016

Il giudice

Dott.ssa Laura Pastacaldi

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

